



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **PRESIDENZIALE N. 29/17/PRES**

**PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 229/17/CSP  
ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1,  
LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO  
D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E  
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS  
(Proc. n. 597/DDA/GDS - radiofreestation.com)**

### **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con delibera n. 239/17/CSP del 14 novembre 2017, l’Autorità, a seguito dei riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell’istanza DDA/1214, ha emanato un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito radiofreestation.com, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del provvedimento;
2. l’ordine è stato deliberato in ragione della gravità della violazione e del suo carattere massivo;
3. con nota dell’11 dicembre 2017 (prot. n. DDA/0002833) il soggetto istante ha comunicato alla Direzione contenuti audiovisivi “*l’intervenuta regolarizzazione del sito oggetto di istanza mediante sottoscrizione di licenza Siae. Tale licenza per web radio uso streaming, n. 6004/I/6802, è stata stipulata in data 29/11/2017, copre il territorio italiano e riguarda il repertorio musicale amministrato dalla Siae e quello delle consorelle a seguito di contratti di rappresentanza sottoscritti con società d’autori straniere*”;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che sono successivamente venute meno le condizioni che avevano portato all’emanazione dell’ordine di disabilitazione dell’accesso al sito radiofreestation.com oggetto dell’istanza DDA/1214, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano;

RITENUTO pertanto il ricorrere delle condizioni per procedere, in via di autotutela, all’annullamento della citata delibera n. 239/17/CONS in ragione dell’intervenuta immediata regolarizzazione del sito oggetto di istanza rispetto al quale non sono state segnalate altre criticità;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

La delibera n. 239/17/CONS è annullata. I prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

n. 70, possono provvedere alla riabilitazione dell'accesso al sito radiofreestation.com, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani